

Asilo politico, protezione sussidiaria e permessi speciali: dati e differenze

di Filomena Guerrieri *Contenuto aggiornato e rivisto da [Fabio Colombo](#)*

Quando una persona straniera entra in Italia, non importa se legalmente o meno, ha diritto a [fare richiesta di protezione internazionale](#) allo Stato italiano, come stabilito dalla Direttiva europea 83 del 2004 recepita in Italia con il Decreto Legislativo 251 del 2007. La domanda viene poi esaminata dalla Commissione Territoriale competente che, dopo apposita audizione, decide se concedere o meno la protezione internazionale, che può prendere due forme: l'asilo politico – cioè lo status di rifugiato – e la protezione sussidiaria. La terza forma di protezione, la protezione umanitaria introdotta in Italia nel 1998, è stata abolita dal [Decreto su immigrazione e sicurezza proposto dal Ministro dell'Interno Salvini](#) e approvato dal Parlamento il 28 novembre 2018. Il decreto ha introdotto contestualmente un permesso di soggiorno per casi speciali per alcune categorie di persone. Quali sono nel concreto le differenze tra queste forme di tutela? Quante persone ottengono l'asilo politico, la protezione sussidiaria e la ex protezione umanitaria in Italia?

@br.de

Le differenze tra asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria e permessi speciali

Asilo politico

Al titolare dello **status di rifugiato** viene rilasciato un permesso di soggiorno per asilo politico. Ottiene lo status di rifugiato chi dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra. La Convenzione di Ginevra all'articolo 1 sancisce che è rifugiato "chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi

per il timore di cui sopra”.

Per **atti di persecuzione** si intende ad esempio: violenza fisica o psichica, inclusa la violenza sessuale; atti diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia; provvedimenti giudiziari, amministrativi o di polizia discriminatori o sproporzionati; sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini di guerra o contro l'umanità.

Non basta però che una persona abbia subito e sia a rischio di subire questi atti di persecuzione perché ottenga l'asilo politico, occorre che questi atti siano riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale di appartenenza, opinione politica.

A seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, la questura dovrà rilasciare il relativo permesso di soggiorno della durata di 5 anni rinnovabili. Il permesso **dà diritto a chi ne è titolare di:**

- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- Accedere al pubblico impiego.
- Accedere al servizio sanitario nazionale.
- Accedere alle prestazioni assistenziali dell'Inps.
- Accesso allo studio.
- Titolo di viaggio: lo Stato italiano ha l'obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto.
- Ricongiungimento familiare: il titolare di asilo politico può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
- Cittadinanza italiana: i tempi previsti per poter richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione sono ridotti alla metà, essendo necessari 5 anni di permanenza in Italia anziché 10.

Protezione sussidiaria

La protezione sussidiaria viene rilasciata dalla Commissione Territoriale competente qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia dimostri **il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di origine**. Per danno grave si intende: la

condanna a morte o all'esecuzione, la tortura o altra forma di trattamento inumano, la minaccia grave e individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il relativo permesso di soggiorno avente durata di 5 anni viene rilasciato dalla Questura e può essere rinnovato previa verifica del perseverare delle cause che ne hanno consentito il rilascio. Il permesso **dà diritto a chi ne è titolare di:**

- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata.
- Accedere al pubblico impiego.
- Accedere al servizio sanitario nazionale.
- Accedere alle prestazioni assistenziali dell'Inps.
- Accesso allo studio.
- Titolo di viaggio: la questura dovrebbe rilasciare un titolo di viaggio valido solo se il titolare di protezione sussidiaria ha valide ragioni che non gli consentono di richiedere il passaporto all'autorità diplomatica del paese di origine. A volte non è sempre così e dipende da quale questura: in caso di abusi o segnalazioni occorre sempre far riferimento alle associazioni che tutelano i diritti dei rifugiati.
- Ricongiungimento familiare: anche in questo caso il titolare di protezione sussidiaria può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari senza dover dimostrare i requisiti di alloggio e di reddito richiesti per i titolari di altri tipi di permesso di soggiorno.
- È possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rinunciando così allo status di protezione sussidiaria.

Protezione umanitaria

Prima della sua abrogazione con il decreto Salvini, il permesso di soggiorno per motivi umanitari veniva rilasciato quando non sussistevano i requisiti per l'asilo politico né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. Avevano diritto a tale permesso coloro che adducevano in modo giustificato **seri motivi di carattere umanitario per restare in Italia**, quali ad esempio: motivi di salute o di età, il rischio di trovarsi in situazioni di grave violenza o instabilità politica, o in mezzo a carestie o altri disastri ambientali. La durata era variabile anche se la prassi era una concessione per un massimo di due anni rinnovabili.

Permessi speciali

Come anticipato il decreto Salvini ha introdotto, al posto della protezione umanitaria, la possibilità di concedere un permesso di soggiorno temporaneo per casi speciali, descritti qui nello specifico come da [scheda predisposta da ASGI](#) – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione.

Permesso per cure mediche. Viene rilasciato agli stranieri in grado di dimostrare il loro stato di salute di eccezionale gravità tale che un rimpatrio comporterebbe un serio rischio di compromettere la salute stessa. Il permesso ha in questo caso durata pari al tempo attestato dalla certificazione sanitaria, e comunque non superiore a un anno, ed è rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità. Non è chiaro se questo permesso possa essere convertito in permesso per lavoro.

Permesso per calamità. Viene rilasciato agli stranieri che provengono da paesi che versano in una situazione di “contingente ed eccezionale calamità”, una condizione, quella di calamità, ancora non ben definita e che si definirà probabilmente con la prassi giuridica. Non è precisato ad esempio se ci si riferisce solo a calamità naturali o anche ad altri eventi eccezionali. Questo permesso ha durata di sei mesi e non può essere convertito in permesso per lavoro.

Permesso per atti di particolare valore civile. Viene rilasciato agli stranieri che compiono atti riconosciuti come di grande valore civile, come rischiare la vita per salvare qualcuno in pericolo, per prevenire o limitare un possibile disastro pubblico, per contribuire all’arresto di persone ricercate. Questo permesso ha durata di due anni, è rinnovabile e può essere convertito in permesso per lavoro.

Permesso per protezione sociale. Questo permesso era già previsto nel testo di legge del 1998 che aveva introdotto la protezione umanitaria ed è stato confermato dal decreto Salvini. Viene rilasciato agli stranieri che hanno necessità di protezione, ad esempio dalla criminalità organizzata o da associazioni per lo sfruttamento della prostituzione. Il permesso ha in questo caso durata di sei mesi rinnovabili per un anno e può essere convertito in permesso per lavoro.

Permesso per vittime di violenza domestica. Anche questo permesso era già previsto

nella legge del 1998, e viene rilasciato agli stranieri per cui si accerta che siano vittime di situazioni di violenza o abuso tali da rappresentare un pericolo per la sua incolumità a causa della sua denuncia di tali violenze o abusi. Il permesso ha durata di un anno e può essere convertito in permesso per lavoro.

Permesso per sfruttamento lavorativo. Come i precedenti, anche questo permesso era già presente dal 1998 ed è rilasciato a stranieri che hanno denunciato casi di grave sfruttamento lavorativo. Il permesso ha durata di sei mesi rinnovabili per un anno e può essere convertito in permesso per lavoro.

In generale, si tratta di **una casistica più ristretta e specifica rispetto a quella della protezione umanitaria**, che comprendeva anche tutti coloro che in caso di rimpatrio avrebbero rischiato di subire trattamenti disumani o degradanti, o di incorrere in serie limitazioni delle proprie libertà democratiche. Inoltre, sarà più difficile, se non impossibile in alcuni casi, procedere al rinnovo del permesso e non in tutti i casi il permesso speciale è convertibile in permesso per lavoro, condannando di fatto all'irregolarità le persone che vanno in scadenza.

Asilo politico, protezione sussidiaria e umanitaria: i dati in Italia

I dati sul tipo di protezione concessa sono ovviamente disponibili secondo la precedente classificazione: asilo politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria, essendo i permessi speciali di recentissima istituzione.

Secondo [i dati Ismu](#), delle circa 81 mila richieste di asilo politico esaminate in Italia nel 2017, il 16,8% è risultata in una protezione internazionale: l'8,4% dei richiedenti asilo ha ottenuto lo status di rifugiato, un altro 8,4% ha ricevuto la protezione sussidiaria. A questi si aggiunge un altro 24,7% di richiedenti asilo che ha ottenuto la protezione umanitaria.

Circa 4 domande su 10 hanno dunque ottenuto una forma di tutela.

Per quanto riguarda i **paesi di provenienza**, tendono a ricevere una qualche forma di tutela i richiedenti asilo somali (97% dei casi), siriani (95%), afghani (91%), iracheni (90%). Molto più basse le percentuali di riconoscimento di richiedenti asilo provenienti da

Marocco (22%), Nigeria (25%), Senegal (28%), Pakistan (29%), Bangladesh (33%).

La tendenza è piuttosto stabile nel tempo, con le percentuali che salvo rare eccezioni – come nel 2012, quando ci fu il boom di protezioni umanitarie concesse a chi fuggiva in seguito alle primavere arabe – hanno variazioni molto contenute. Se prendiamo **i dati complessivi delle 373 mila domande di asilo analizzate dal 2010 al 2017**, vediamo che la protezione internazionale è stata concessa al 21,6% dei richiedenti asilo, 28 mila rifugiati (il 7,5% delle domande) e 52 mila con protezione sussidiaria (il 14,1%). Oltre 95 mila sono state le protezioni umanitarie concesse, il 25,6% delle domande esaminate.

Nel 2018, secondo [i dati del Ministero dell'Interno](#) aggiornati al 30 giugno, sono state esaminate 48 mila domande di asilo. 3.300 (il 6,9%) hanno ottenuto lo status di rifugiato, circa duemila (4,1%) la protezione sussidiaria, 13.500 (28,1%) la protezione umanitaria. In totale quindi, anche nel 2018, circa 4 richiedenti asilo su 10 ricevono una forma di tutela.

Va precisato che questi numeri si riferiscono agli esiti delle richieste esaminate dalle Commissioni territoriali d'asilo. Coloro che ricevono un diniego della protezione possono presentare ricorso e – secondo [una ricerca Sprar](#) riferita al 2016 – **circa il 50% dei ricorrenti ottiene una forma di protezione** in seconda istanza. Il dato dei 4 su 10 diventa quindi circa 6 su 10 se aggiungiamo coloro che vincono il ricorso.

Questi dati collocano l'Italia [tra gli ultimi paesi in Europa](#) per percentuale di esiti delle richieste di asilo che risultano in protezione internazionale. La media UE è di circa il 60% di riconoscimenti in prima istanza, con paesi come Olanda, Austria, Svezia, Germania, Danimarca e Spagna che sono intorno al 70%. Tra i paesi più grandi, percentuali inferiori si registrano in Francia e Regno Unito, con poco più del 30% di riconoscimenti.